

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 2351</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, CAPANNA, POLLICE, CALAMIDA,  
TAMINO**

*Presentata il 6 dicembre 1984*

Abrogazione della pena dell'ergastolo e modifica dell'articolo 176 del codice penale relativo alla concessione della libertà condizionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che il gruppo parlamentare di Democrazia proletaria presenta, si inserisce nella linea di umanizzare la pena per renderla funzionale alla rieducazione e socializzazione del detenuto, come per altro prescrive l'articolo 27 della Costituzione che testualmente recita « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » Come da più parti ormai si sottolinea — si ricorda, per esempio, tra i numerosi interventi svolti a Parma in occasione del convegno « Liberarsi dalla necessità del carcere », quello di Loredana De Petris — occorre spezzare la « fissità » della pena, la sua immodificabilità. La pena è una

sanzione che deve determinare una situazione entro cui il « reo » trovi la possibilità di trasformarsi attraverso un rapporto con la società e le istituzioni.

Ancora oggi, nonostante proclamazioni contrarie, « la pena ha conservato nelle linee essenziali il carattere tradizionale, ossia il carattere di castigo » (Antolisei) che ha come conseguenza l'esaltazione della natura affittiva della pena. La legge 26 luglio 1975, n. 354, ha cercato di superare questa angusta concezione introducendo deroghe al principio della proporzionalità della pena per rendere possibile la rieducazione del condannato. Come però ben spiega l'Antolisei, « la verità è che la pena nel diritto attuale non ha un carattere rigorosamente unitario — è un *mixtum com-*

*positum*, nel quale l'idea dell'emenda del reo ha un'influenza considerevole accanto al concetto centrale del corrispettivo.

Il nostro legislatore ha conservato alla pena, nelle linee essenziali, il carattere di castigo giuridico, ma ha introdotto nella disciplina di essa notevoli temperamenti per cercare di conciliare le varie e complesse della lotta contro il delitto... ».

Democrazia proletaria vuole sciogliere questo *mixtum compositum* nella direzione del superamento del carattere puramente retributivo delle pene eliminando innanzitutto i tratti più vistosamente afflittivi della pena: a ciò mira, per esempio, la soppressione dell'ergastolo e la « mobilità verso il basso » del tetto della detenzione.

Queste esigenze non sono avvertite solo da giuristi e intellettuali democratici, ma ormai sono elemento del patrimonio di lotta ed elaborazione del movimento dei cittadini-detenuti e di movimenti quali « Liberarsi dalla necessità del carcere », che sono segni evidenti di una maturità complessiva della società italiana, in grado, ormai, di sperimentare forme e atteggiamenti nuovi verso la devianza.

Democrazia proletaria è contro l'ideologia dell'emergenza, in nome della quale si prosegue in una politica penale tesa a giustificare misure eccezionali che ledono i diritti della persona (diritto di difesa, responsabilità personale, ecc.) e

ostacolano la trasformazione democratica dello stesso sistema carcerario.

La presente proposta di legge tocca pochi articoli del codice penale, che però sono significativi e recettivi di istanze proteste verso rapporti più umani e civili tra Stato e cittadini, in un campo, quello penale, che è la misura del grado di maturità democratica di una società.

Questa proposta di legge è in rapporto all'altra proposta di modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354 (n. 2350 del 6 dicembre 1984).

Con l'articolo 1 proponiamo di sopprimere l'articolo 22 del codice penale, ribadendo che l'ergastolo è incostituzionale e la pena non può quindi essere perpetua.

Con il secondo articolo di tale proposta di legge intendiamo aprire la strada ad ogni possibilità di misura alternativa alla detenzione, cancellando il principio che essa debba essere scontata in carcere con l'obbligo dell'assurda misura dell'isolamento.

Il terzo articolo, abrogando l'articolo 72 del codice penale, impedisce condizioni disumane di detenzione.

L'articolo 4, riformulando l'articolo 176 del codice penale, facilita l'ammissione alla liberazione condizionale attraverso la eliminazione del residuo dei cinque anni e la determinazione dei 12 anni, termine dopo il quale il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 17 del codice penale è abrogato.

## ART. 2.

L'articolo 22 del codice penale è abrogato.

## ART. 3.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

## ART. 4.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — (*Liberazione condizionale*).  
— Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli.

Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».